

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

17° anno n. L 50
22 febbraio 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE) n. 429/74 del Consiglio, del 18 febbraio 1974, che proroga per il 1972, il 1973 e il 1974 alcune date limite per la concessione del contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento 1

- Regolamento (CEE) n. 430/74 della Commissione, del 21 febbraio 1974, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 3

- Regolamento (CEE) n. 431/74 della Commissione, del 21 febbraio 1974, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 5

- Regolamento (CEE) n. 432/74 della Commissione, del 21 febbraio 1974, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala 7

- Regolamento (CEE) n. 433/74 della Commissione, del 21 febbraio 1974, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali 10

- Regolamento (CEE) n. 434/74 della Commissione, del 21 febbraio 1974, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso 17

- Regolamento (CEE) n. 435/74 della Commissione, del 21 febbraio 1974, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso 19

- Regolamento (CEE) n. 436/74 della Commissione, del 21 febbraio 1974, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso 21

- Regolamento (CEE) n. 437/74 della Commissione, del 21 febbraio 1974, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso 23

- Regolamento (CEE) n. 438/74 della Commissione, del 21 febbraio 1974, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso 25

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 439/74 della Commissione, del 21 febbraio 1974, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate	27
Regolamento (CEE) n. 440/74 della Commissione, del 21 febbraio 1974, recante applicazione di importi compensativi monetari nel settore delle carni suine	30
Regolamento (CEE) n. 441/74 della Commissione, del 20 febbraio 1974, relativo alla vendita mediante gara, a fini d'esportazione, di quarti posteriori di bovini immagazzinati dall'organismo d'intervento tedesco	31
★ Regolamento (CEE) n. 442/74 della Commissione, del 21 febbraio 1974, recante misure di salvaguardia nel settore delle carni bovine	33
Regolamento (CEE) n. 443/74 della Commissione, del 21 febbraio 1974, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	35

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

74/93/CEE :

Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1974, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3553/73	37
---	----

74/94/CEE :

Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1974, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3554/73	39
--	----

74/95/CEE :

Decisione della Commissione, del 14 febbraio 1974, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3281/73	40
--	----

Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)	41
---	----

Procedure aperte	43
----------------------------	----

Procedure ristrette	46
-------------------------------	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 429/74 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 1974

che proroga per il 1972, il 1973 e il 1974 alcune date limite per la concessione del contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 847/72⁽³⁾, le domande di contributo della sezione orientamento del Fondo devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1° ottobre di ogni anno e la Commissione deve addvenire ad una decisione di merito entro il 31 dicembre dell'anno successivo;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2140/72 del Consiglio, del 3 ottobre 1972, che proroga per il 1971, il 1972 e il 1973 alcune date limite per la concessione del contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento⁽⁴⁾, ha disposto la proroga al 30 settembre 1973 della data limite entro la quale la Commissione deve adottare una decisione di merito per quanto riguarda le domande di contributo per il 1972 che le sono state presentate nei termini previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 847/72;

considerando che non sarà possibile adottare tali decisioni entro i termini previsti; che è pertanto necessario rinviare la data limite per tali decisioni;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2140/72 ha disposto la proroga al 30 giugno 1973 del termine per la presentazione delle domande di contributo per il 1973; che, grazie ai provvedimenti che verranno presi dalla Commissione, la durata dell'esame di tali domande, che è iniziato il 1° novembre 1973, potrà essere ridotta a otto mesi circa; che è pertanto possibile contenere a nove mesi la proroga della data limite entro la quale la Commissione deve adottare una decisione di merito su tali domande;

considerando che le domande di contributo che verranno presentate per il 1974 potranno essere esaminate soltanto a partire da tale data; che è quindi necessario prorogare anche il termine per la presentazione di tali domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data limite entro la quale la Commissione, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 17/64/CEE, deve addvenire ad una decisione per quanto riguarda le domande di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, che le sono state presentate nei termini previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 847/72 per il 1972 e nei termini previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2140/72 per il 1973, è prorogata al 31 ottobre 1973 per i progetti presentati per il 1972 ed al 31 luglio 1974 per quelli presentati per il 1973.

Articolo 2

La data limite fissata all'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, prima frase, del regolamento n. 17/64/CEE

⁽¹⁾ GU n. C 108 del 10. 12. 1973, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

⁽³⁾ GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 229 del 7. 10. 1972, pag. 4.

per la presentazione delle domande di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, è prorogata come segue per quanto riguarda le domande di contributo per il 1974: ciascuno Stato membro deve presentare i progetti previsti per il 1974 al più tardi il 30 giugno 1974.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

REGOLAMENTO (CEE) N. 430/74 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 1974****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1738/73 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1738/

73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 febbraio 1974 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo <i>(u.c. / 100 kg)</i>
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	0 0 0 0

REGOLAMENTO (CEE) N. 431/74 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 1974
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, terza frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione;

considerando che il regolamento n. 633/67/CEE⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/72⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di più di un'unità di conto; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di più di un'unità di conto;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, para-

grafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁶⁾, prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione;

considerando che il correttivo così fissato sarà modificato quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto;

considerando tuttavia che, secondo l'articolo 2 del regolamento n. 633/67/CEE, il correttivo applicabile all'importo della restituzione fissata in anticipo per una esportazione da effettuarsi dopo il terzo mese seguente quello in cui il titolo è stato rilasciato, deve essere fissato in funzione delle prospettive di evoluzione del mercato; che si possono quindi prendere in considerazione le disponibilità e l'evoluzione prevedibili del mercato comunitario da un lato, e d'altro lato, l'evoluzione a termine del mercato mondiale ed in particolare dei mercati le cui esigenze specifiche hanno resa necessaria la fissazione di restituzioni differenziate;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 dell'11. 7. 1972, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

colo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui all'arti-

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 febbraio 1974 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c.t.)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 432/74 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1974

che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione

dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1974.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 febbraio 1974 che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

(u.c./t.)

Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—
10.01 B	Frumento duro	—
10.02	Segala ⁽¹⁾	—
10.03	Orzo	—
10.04	Avena	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1100 — tenore in ceneri da 1101 a 1650 — tenore in ceneri da 1651 a 1900	— — — — — —
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1150 — tenore in ceneri da 1151 a 1600 — tenore in ceneri da 1601 a 2000	— — — —
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 950 — tenore in ceneri da 951 a 1300 — tenore in ceneri da 1301 a 1500	— — —
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520	—

⁽¹⁾ La restituzione è concessa solo per la segala che non ha subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è di 2 u.c./t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 433/74 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 1974
che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2632/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 19 del regolamento n. 120/67/CEE possono essere adottate misure quando il prezzo cif di uno o più prodotti superi notevolmente il prezzo d'entrata; che tale situazione può persistere e perciò stesso il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1968/73 un superamento notevole del prezzo d'entrata sussiste quando il prezzo cif supera il prezzo d'entrata almeno del 2 %; che tale superamento rischia di persistere quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protrarsi in considerazione della prevedibile evoluzione della produzione e dei prezzi di mercato;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel commercio internazionale può ostacolare l'importazione nella Comunità del frumento tenero, dell'orzo, del granturco, della segala, dell'avena, del sorgo, di semole e semolini di frumento o provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che una siffatta situazione può essere attualmente constatata; che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fissare un prelievo all'esportazione per questi prodotti;

considerando che i rapporti esistenti fra il prodotto di base e i suoi prodotti trasformati, nonché la situazione

del mercato di taluni prodotti trasformati rendono altresì necessario stabilire un prelievo all'esportazione di tali prodotti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1964/73 del Consiglio, del 17 luglio 1973 ⁽⁵⁾, ha fissato il prezzo d'entrata dei cereali per la campagna di commercializzazione 1973/1974;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1968/73 il prelievo all'esportazione deve essere fissato prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso testo, occorre altresì assicurare ai mercati di cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e dell'importanza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c) e d) del regolamento n. 120/67/CEE, esclusi i prodotti amidacei, si deve inoltre tener conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1968/73;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno prendere in considerazione per il calcolo dei medesimi

— per le valute che sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre valute, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste valute, constatati per un periodo determinato, rispetto alle valute della Comunità di cui al comma precedente;

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 272 del 29. 9. 1973, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 3.

considerando che l'applicazione delle regole suesposte all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali e in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare i prelievi all'esportazione conformemente agli importi elencati nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1968/73 sono fissati agli importi indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 febbraio 1974 che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
ex 10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	90,00
ex 10.02	Segala, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	10,00
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	30,00
ex 10.04	Avena, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	20,00
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	35,00
10.07 C	Sorgo	20,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	50,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	50,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	50,00
11.01	Farina di cereali :	
	C. di orzo	12,50
	D. di avena	10,00
	E. di granturco :	
	I. avente un tenore in sostanze grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso	17,50
	II. altra	35,00
	H. di miglio	—
	K. di sorgo	20,00
11.02	Semole, semolini ; cereali mondati, perlato, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato o quello spezzato ; germi di cereali, anche sfarinati :	
	A. Semole, semolini :	
	II. di segala	10,00
	III. di orzo :	
	a) avente un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso	12,50
	b) altri	25,00
	IV. di avena :	
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso	10,00
	b) altri	20,00

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
11.02 (seguito)	V. di granturco : a) aventi un tenore in materie grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso : 1. destinati all'industria della birra 2. altri b) altri VIII. di miglio IX. di sorgo	17,50 17,50 35,00 — 20,00
	B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati :	
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio :	
	a) mondati (decorticati o pilati) :	
	1. di orzo ⁽²⁾	25,00
	2. di avena :	
	aa) Avena spuntata	20,00
	bb) altri ⁽²⁾	20,00
	4. di miglio	—
	b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten ») :	
	1. di orzo ⁽²⁾	25,00
	2. di avena ⁽²⁾	20,00
	4. di miglio ⁽²⁾	—
	II. di altri cereali :	
	a) di frumento (grano) ⁽²⁾	90,00
	b) di segala ⁽²⁾	10,00
	c) di granturco ⁽²⁾	35,00
	d) di sorgo ⁽²⁾	20,00
	C. Cereali perlati :	
	I. di frumento (grano) ⁽³⁾	90,00
	II. di segala ⁽³⁾	10,00
	III. di orzo :	
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria ⁽³⁾	12,50
	b) altri ⁽³⁾	25,00
	IV. di avena ⁽³⁾	20,00
	V. di granturco ⁽³⁾	35,00
	VII. di miglio ⁽³⁾	—
	VIII. di sorgo ⁽³⁾	20,00

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
11.02 (seguito)	D. Cereali soltanto spezzati :	
	I. di frumento (grano)	90,00
	II. di segala	10,00
	III. di orzo	25,00
	IV. di avena	20,00
	V. di granturco	35,00
	VII. di miglio	—
	VIII. di sorgo	20,00
	E. Cereali schiacciati ; fiocchi :	
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio :	
	a) Cereali schiacciati :	
	1. di orzo	25,00
	2. di avena	20,00
	4. di miglio	—
	b) Fiocchi :	
	1. di orzo	12,50
	2. di avena	10,00
	4. di miglio	—
	II. di altri cereali :	
	a) di frumento (grano)	90,00
	b) di segala	10,00
	c) di granturco	35,00
	d) di sorgo	20,00
	F. Agglomerati (« pellets ») :	
	I. di frumento (grano)	90,00
	II. di segala	10,00
	III. di orzo	25,00
	IV. di avena	20,00
V. di granturco	35,00	
VI. di riso	204,00	
VIII. di miglio	—	
IX. di sorgo	20,00	
G. Germi di cereali, anche sfarinati :		
I. di frumento (grano)	22,50	
II. altri	8,75	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
11.07	Malto, anche torrefatto :	
	A. non torrefatto :	
	I. di frumento (grano) :	
	a) presentato sotto forma di farina	45,00
	b) altro	45,00
	II. altro :	
	a) presentato sotto forma di farina	12,50
	b) non nominato	12,50
	B. torrefatto	12,50
23.02	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi :	
	A. di cereali :	
	I. di granturco o di riso :	
	a) aventi tenore in amido inferiore od uguale al 35 % in peso	48,00
	b) altri :	
	1. aventi tenore in amido superiore od uguale a 35 % ed inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	48,00
	2. non nominati	48,00
	II. di altri cereali :	
	a) aventi tenore di amido inferiore od uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 % in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	48,00
	b) altri	48,00
23.07	Preparazioni foraggere, melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :	
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo, di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari :	
	ex I. Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (*) è :	
	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	3,50
	— superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	8,75
	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	15,75
	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	21,00
	— superiore al 65 %	24,50

-
- (¹) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione » in conformità alle disposizioni della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66) e della decisione del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito (GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 12).
- (²) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (³) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (⁴) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 434/74 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 1974
che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2365/73 ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2365/73 ai

prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 245 del 10. 9. 1973, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 febbraio 1974 che fissa i prelievi applicabili al riso
e alle rotture di riso

N. della tariffa	Designazione delle merci	Paesi terzi	(u.c. / 100 kg)	
			SAMA PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
00.06	Riso :			
	A. Risone o riso semigreggio :			
	I. risone :			
	a) a grani tondi	0	0	
	b) a grani lunghi	0	0	
	II. riso semigreggio :			
	a) a grani tondi	0	0	
	b) a grani lunghi	0	0	
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :			
	I. riso semilavorato :			
	a) a grani tondi	0	0	
	b) a grani lunghi	0	0	
	II riso lavorato :			
	a) a grani tondi	0	0	
b) a grani lunghi	0	0		
C. Rotture	0	0		

¹⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

²⁾ Questo prelievo è applicabile soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 435/74 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1974

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'expiration del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 128/73 ⁽⁵⁾;considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁷⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71 ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 363/72 ⁽⁹⁾; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in

conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1973, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.⁽⁷⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.⁽⁸⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.⁽⁹⁾ GU n. L 46 del 22. 2. 1972, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 febbraio 1974 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	C. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 436/74 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1974

che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽⁴⁾, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE⁽⁵⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale; che, in conformità della stessa disposizione, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;considerando che il regolamento n. 669/67/CEE⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68⁽⁷⁾, ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la pro-

porzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1974.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.⁽⁵⁾ GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.⁽⁷⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 febbraio 1974 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni (u.c. / 100 kg)
10.06	Riso : A. Risone o riso semigreggio : I. II. riso semigreggio : a) a grani tondi b) a grani lunghi B. Riso semilavorato o riso lavorato : I. riso semilavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi II. riso lavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi C. Rotture	— — — — — — — — —

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.

REGOLAMENTO (CEE) N. 437/74 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1974

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE⁽⁴⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg; che per contro la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, para-

grafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁷⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 22 febbraio 1974 deve essere fissato nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 438/74 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1974

che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 21 del regolamento n. 359/67/CEE possono essere adottate misure quando il prezzo cif di uno o più prodotti superiori notevolmente il prezzo d'entrata; che tale situazione può persistere e perciò stesso il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2737/73 un superamento notevole del prezzo d'entrata sussiste quando il prezzo cif supera il prezzo d'entrata almeno del 2 %; che tale superamento rischia di persistere quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protrarsi in considerazione della prevedibile evoluzione della produzione e dei prezzi di mercato;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel commercio internazionale può ostacolare l'importazione nella Comunità del riso o provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che una siffatta situazione può essere attualmente constatata; che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fissare un prelievo all'esportazione per questo prodotto;

considerando che i rapporti esistenti fra il riso e i prodotti trasformati nonché la situazione del mercato di questi prodotti rendono altresì necessario stabilire un prelievo all'esportazione per l'insieme dei prodotti trasformati a base di riso;

considerando che i prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati

fissati per la campagna 1973/1974 dai regolamenti (CEE) n. 1962/73⁽⁴⁾ e 2024/73⁽⁵⁾;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2737/73 il prelievo all'esportazione deve essere fissato prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da una parte, delle disponibilità del riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altra dei prezzi del riso e dei prodotti trasformati del settore del riso sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso testo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c) del regolamento n. 359/67/CEE, si deve inoltre tener conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2737/73;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno prendere in considerazione per il calcolo dei medesimi:

- per le valute che sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre valute, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste valute, constatati per un periodo determinato, rispetto alle valute della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che l'applicazione delle regole suesposte all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso e in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare i prelievi all'esportazione conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 27. 7. 1973, pag. 30.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

2737/73 è fissato nell'allegato per i prodotti in esso indicati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 2

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n.

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 febbraio 1974 che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	u.c./100 kg
10.06 A I a)	Risone a grani tondi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	40,000
10.06 A I b)	Risone a grani lunghi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	40,000
10.06 A II a)	Riso semigreggio a grani tondi	40,000
10.06 A II b)	Riso semigreggio a grani lunghi	40,000
10.06 B I a)	Riso semilavorato a grani tondi	50,000
10.06 B I b)	Riso semilavorato a grani lunghi	50,000
10.06 B II a)	Riso lavorato a grani tondi	50,000
10.06 B II b)	Riso lavorato a grani lunghi	50,000
10.06 C	Rotture di riso	20,000
11.01 F	Farina di riso	—
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	21,200
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	28,000
11.08 A II	Amido di riso	—

⁽¹⁾ S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione » in conformità alle disposizioni della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66) e della decisione del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito (GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 12).

REGOLAMENTO (CEE) N. 439/74 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 1974****che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 7, secondo alinea e l'articolo 12, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 72/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 72/74 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*I prodotti delle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2249/73⁽⁴⁾.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 9 dell'11. 1. 1974, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 15.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 25 febbraio 1974 all'importazione in provenienza dai paesi terzi (1)

Numero della tariffa	Designazione delle merci	(In u.c./100 kg)	
		Austria Svezia Svizzera	Altri paesi terzi
		Peso vivo	
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo : A. delle specie domestiche : II. altri : a) vitelli b) altri : 1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (a) 2. altri : aa) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (c) bb) non nominati	0 (b) 0,576 — 3,840 (b)	0 (b) — 2,880 3,840 (b)
		Peso netto	
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. carni : II. della specie bovina : a) domestica : 1. fresche o refrigerate : aa) di vitello : 11. carcasse e mezzene 22. quarti anteriori e busti 33. quarti posteriori e selle bb) di bovini adulti : 11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati : aaa) carcasse aventi un peso pari o superiore a 180 kg e inferiore o pari a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso pari o superiore a 90 kg e inferiore o pari a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c) bbb) altri 22. quarti anteriori : aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c) bbb) altri	0 0 0 — 7,296 — 5,837	0 0 0 5,472 7,296 4,378 5,837

(In u.c./100 kg)

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Austria Svezia Svizzera		Altri paesi terzi
		Peso netto		
02.01 (seguito)	33. quarti posteriori :			
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	6,566	
	bbb) altri	8,755	8,755	
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :			
	11. pezzi non disossati	10,944	10,944	
	22. pezzi disossati	12,518	12,518	
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	C. altre :			
	I. della specie bovina domestica :			
	a) carni :			
	1. non disossate	10,944	10,944	
	2. disossate	12,518	12,518	

(¹) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), dell'allegato I all'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 440/74 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 1974

recante applicazione di importi compensativi monetari nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti con il regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 218/74 della

Commissione, del 25 gennaio 1974 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 396/74 ⁽⁴⁾ ;

considerando che nel settore delle carni suine la fissazione degli importi compensativi ha provocato all'interno delle sottovoci tariffarie 02.01 A III a) 6 bb) e 02.06 B I a) 7 alcune difficoltà in quanto la classificazione dei prodotti nelle varie voci tariffarie in funzione dei tagli può determinare l'applicazione di importi non giustificati ; che è pertanto opportuno procedere all'interno di tali voci tariffarie ad una distinzione secondo il valore dei prodotti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le sottovoci tariffarie 02.01 A III a) 6 bb) e 02.06 B I a) 7 dell'allegato I, parte 2, del regolamento (CEE) n. 218/74 sono sostituite dalle seguenti sottovoci :

N. della tariffa doganale comune	Importi da riscuotere all'importazione e da concedere all'esportazione			Importi da concedere all'importazione e da riscuotere all'esportazione			
	Deutschland DM/100 kg	UEBL FB/Flux/ 100 kg	Nederland Fl/100 kg	United Kingdom £/100 kg	Ireland £/100 kg	Italia Lit/100 kg	France FF/100 kg
1	2	3	4	5	6	7	8
ex 02.01 A III a) 6 bb) ⁽¹⁾	56,44	173,00	11,92	7,394	7,400	10 477	46,99
ex 02.01 A III a) 6 bb) ⁽²⁾	42,50	130,30	8,98	5,569	5,573	7 890	35,38
ex 02.06 B I a) 7 ⁽¹⁾	56,44	173,00	11,92	7,394	7,400	10 477	46,99
ex 02.06 B I a) 7 ⁽²⁾	42,50	130,30	8,98	5,569	5,573	7 890	35,38

⁽¹⁾ — Prosciutti, anche in parti, disossati ;
— Spalle, anche in parti, disossate ;
— Lombate, anche in parti, disossate ;
— Filetto.

⁽²⁾ — Prodotti diversi da quelli di cui al punto 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1974.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 24 del 28. 1. 1974, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 45 del 18. 2. 1974, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 441/74 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1974

relativo alla vendita mediante gara, a fini d'esportazione, di quarti posteriori di bovini immagazzinati dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all'intervento ha dato luogo alla costituzione di scorte particolarmente in Germania; che è perciò necessario procedere alla vendita di tali carni per sgomberare i depositi frigoriferi;

considerando che nella situazione attuale del mercato caratterizzata da prezzi relativamente bassi ed instabili, è inopportuno smerciare le carni sul mercato comunitario; che in conseguenza conviene vincolare la vendita all'obbligo di esportare le merci;

considerando che in queste condizioni lo smercio può effettuarsi conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, che fissa le regole generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento⁽³⁾;considerando che a tal fine è d'uopo ricorrere alla procedura di vendita mediante gara che permette lo smercio nelle condizioni più economiche a norma del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento⁽⁴⁾; che è quindi opportuno prevedere il deposito di una cauzione di un importo comprendente, oltre all'importo fissato dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 216/69, la restituzione valida per le carni in causa, per assicurarne l'esportazione;considerando tuttavia che durante le operazioni di smaltimento e d'esportazione possono intervenire casi di forza maggiore, quale definita dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause 4-68⁽⁵⁾ e11-70⁽⁶⁾; che è pertanto opportuno dare agli organismi d'intervento la possibilità di adottare le misure necessarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita di quarti posteriori di bovini, acquistati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, detenuti dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 2

La vendita avviene mediante gara, secondo il disposto del regolamento (CEE) n. 216/69, in particolare dei suoi articoli 6-14, e secondo le norme del presente regolamento.

Articolo 3

L'offerta è valida soltanto ove sia corredata di un impegno scritto del concorrente a ritirare ed esportare la carne entro otto settimane dal giorno in cui è stato informato che la merce gli è stata aggiudicata.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69, la cauzione ammonta a 52 u.c. per 100 kg di prodotto.
2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 216/69, la cauzione viene incamerata a concorrenza del quantitativo per il quale l'aggiudicatario non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione del prodotto in un paese terzo.
3. La prova dell'importazione in un paese terzo viene fornita secondo le stesse modalità valide per le restituzioni.

⁽⁶⁾ Raccolta 1970, 1125.⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.⁽⁵⁾ Raccolta 1968, 549.

Articolo 5

Alle carni esportate conformemente al disposto del presente regolamento non si concede alcuna restituzione.

L'organismo d'intervento porta a conoscenza della Commissione tutti i casi di forza maggiore che si producano, nonché le misure conseguentemente adottate.

Articolo 6

In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che giudica necessarie per far fronte alla circostanza addotta.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 442/74 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1974

recante misure di salvaguardia nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che la Repubblica francese e la Repubblica italiana hanno chiesto alla Commissione di adottare misure di salvaguardia all'importazione nel settore delle carni bovine;

considerando che sul mercato delle carni bovine regna da qualche tempo un clima di grande incertezza che ha indotto la Commissione a ricorrere, fra i mezzi normali della gestione dei mercati, all'ampliamento della gamma dei prodotti per i quali sono concesse restituzioni e a misure d'aiuto all'ammasso privato;

considerando che tali provvedimenti non hanno ancora consentito un ripristino del mercato; che l'adozione imminente del prezzo d'orientamento valido per la campagna 1974/1975 contribuirà a migliorare la situazione; che l'aumento previsto di detto prezzo d'orientamento rischia tuttavia di provocare una perturbazione momentanea, segnatamente sui mercati più sensibili, se il divario tra i prezzi di mercato e il prezzo d'orientamento risulta eccessivo;

considerando che, in tali circostanze, occorre proteggere tali mercati al fine di evitare il rischio di una pronunciata flessione dei prezzi atta a provocare movimenti tali da perturbare il mercato delle carni bovine poco prima dell'aumento del livello del prezzo d'orientamento; che i prezzi del mercato italiano dipendono largamente dalle importazioni, mentre il mercato francese è, fra quelli degli Stati membri, quello con la maggiore produzione; che questi due mercati sono pertanto i più sensibili agli apporti in provenienza dai paesi terzi;

considerando che la sospensione delle importazioni di carni fresche e refrigerate in detti Stati membri può contribuire a realizzare lo scopo prefisso; che occorre tuttavia limitare la sospensione al periodo strettamente necessario;

considerando che l'adozione delle misure previste richiede un'attenta sorveglianza delle importazioni di

carni bovine in tutta la Comunità; che è pertanto necessario, nell'attesa che il Consiglio adotti un regime definitivo, sottoporre ogni importazione di animali vivi e di carni bovine alla presentazione del titolo d'importazione di cui al regolamento (CEE) n. 1373/70 della Commissione, del 10 luglio 1970, che stabilisce modalità comuni di applicazione per il regime dei titoli d'importazione e di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1796/73⁽⁴⁾, subordinando il rilascio del titolo alla costituzione di un deposito cauzionale;

considerando che è tuttavia opportuno sottrarre alla sospensione delle importazioni i prodotti importati in base al regime dei titoli di fissazione anticipata previsto dall'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 805/68, per i quali il titolo è già stato rilasciato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Qualsiasi importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 è soggetta alla presentazione del titolo d'importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1373/70, rilasciato, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Detto titolo non è richiesto per i prodotti per i quali sono presentati i titoli rilasciati in conformità degli articoli 12 bis o 15 del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. Il rilascio del titolo di cui al paragrafo 1, primo comma, è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale di:

- 5 u.c./100 kg per gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, della sottovoce 01.02 A II della tariffa doganale comune,
- 10 u.c./100 kg per le carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate della sottovoce 02.01 A II a) I della tariffa doganale comune,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 183 del 5. 7. 1973, pag. 1.

— 10 u.c./100 kg per le carni commestibili della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate, della sottovoce 02.06 C I a) della tariffa doganale comune.

3. Il titolo d'importazione è valido per un periodo di 60 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70.

4. La domanda di titoli e i titoli d'importazione o di fissazione anticipata recano nella casella 12 l'indicazione dello Stato membro nel quale i prodotti devono essere messi in libera pratica.

Articolo 2

Nessun titolo d'importazione o di fissazione anticipata viene rilasciato per carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate, della sottovoce 02.01 A II a) 1 della tariffa doganale comune, destinate ad essere messe in libera pratica in Francia o in Italia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1974.

Articolo 3

Possono essere messe in libera pratica in Francia e in Italia le carni per le quali un titolo di fissazione anticipata è stato rilasciato anteriormente al giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Al più tardi il secondo giorno lavorativo di ogni settimana, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, ripartiti per sottovoce tariffaria, per i quali sono stati rilasciati titoli nella settimana precedente quella durante la quale deve essere effettuata la comunicazione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile a decorrere dal 23 febbraio 1974 fino al 24 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 443/74 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 1974****che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 176/74 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 426/74 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 176/74, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 176/74, modificato è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 20 del 24. 1. 1974, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 49 del 21. 2. 1974, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 febbraio 1974 che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(u.c./100 kg) Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri conditi	27,50 28,50 ⁽¹⁾ 27,50 28,50 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3553/73

(74/93/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che con regolamento (CEE) n. 3553/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973⁽⁵⁾, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi; che nell'avviso di gara⁽⁶⁾ allegato a detto regolamento il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 20 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3197/73,

la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2737/73, ossia

- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché
- l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3197/73, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del riso in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 36,6 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

(1) GU n. 179 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

(4) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.

(5) GU n. L 361 del 29. 12. 1973, pag. 41.

(6) GU n. C 5 del 17. 1. 1974, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi è fissato, sulla base delle offerte presentate per il 7 febbraio 1974, a 270,00 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3554/73

(74/94/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che con regolamento (CEE) n. 3554/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973⁽⁵⁾, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi; che nell'avviso di gara⁽⁶⁾ allegato a detto regolamento il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 5 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3197/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2737/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3197/73, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del riso in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 220 tonnellate di riso semigreggio a grani lunghi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prelievo minimo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi è fissato, sulla base delle offerte presentate per il 7 febbraio 1974, a 230,00 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 179 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

(4) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.

(5) GU n. L 361 del 29. 12. 1973, pag. 44.

(6) GU n. C 5 del 17. 1. 1974, pag. 2.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3281/73

(74/95/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2632/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione, del 16 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore dei cereali⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3281/73 della Commissione, del 5 dicembre 1973⁽⁶⁾, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di frumento tenero; che nell'avviso di gara⁽⁷⁾ allegato a detto regolamento il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 200 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3130/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 1968/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul

piano degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi del paragrafo 2 del predetto articolo 5, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 35 000 tonnellate di frumento tenero;

considerando che il Comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prelievo minimo all'esportazione è fissato, sulla base delle offerte presentate per il 14 febbraio 1974, a 64,90 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

(3) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 40.

(4) GU n. L 272 del 29. 9. 1973, pag. 18.

(5) GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.

(6) GU n. L 337 del 6. 12. 1973, pag. 17.

(7) GU n. C 106 del 6. 12. 1973, pag. 49.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a)⁽¹⁾ :
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a) :
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a) :
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a) :
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a) :
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a) :
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a) :
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a) :
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b)) :
 - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b)) :
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b)) :
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c) :
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d) :
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d)) :
10. Altre indicazioni :
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a) :

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Straßenneubauabteilung Bingen, D-653 Bingen-Büdesheim, Im Kirschgarten 51.

Indicare sulla busta che contiene la domanda quanto segue :

 - Ausschreibung Straßenneubauabteilung Bingen.
 - Kennwort : Erd- und Entwässerungsarbeiten im Zuge des Neubaues der BAB A 14 (E III) zwischen Gau-Bickelheim und Alzey mit Verlegung der B 40, K 7 und K 13. »
2. Gara pubblica di appalto in conformità del VOB/A.
 - c) Lingua tedesca.
3. a) Tra Gau-Bickelheim e Alzey.
 - b) Lavori da effettuare nel quadro della costruzione della A 14, spostamento delle strade B 40, K 7 e K 13.

Prestazioni :

 - ± 130 000 m³ di lavori in terra vegetale
 - ± 1 100 000 m³ di lavori in terra
 - ± 22 000 m³ di materiale non gelivo
 - ± 42 000 m² di strato portante bituminoso
 - ± 40 000 m² di calcestruzzo bituminoso fine nonché ampi lavori di drenaggio.

I lavori sulla A 14 si estendono dal km 23 al km 28. Si tratta di lavori in terra e di drenaggio. Contemporaneamente si procederà allo spostamento, in detta zona, delle strade B 40, K 7 e K 13 e ai relativi lavori in terra, di drenaggio e di rivestimento.

 - c)
 - d)
4. 14 febbraio 1975.
 - a) La documentazione relativa alla gara va richiesta per iscritto alla « Straßenneubauabteilung : Bingen, 6530 Bingen-Büdesheim, Im Kirschgarten 51 ».
 - b) Fino al 12 marzo 1974.
 - c) 160 DM. L'importo versato non sarà rimborsato.

La domanda va corredata della ricevuta di versamento di 160 DM alla Regierungshauptkasse a Neustadt/Weinstraßen sul CCP Ludwigshafen n. 926. Sul tagliando destinato al predetto ente va indicata la causale :

 - Ausschreibung Straßenneubauabteilung Bingen.
 - Kennwort : Erd- und Entwässerungsarbeiten im Zuge des Neubaues der BAB A 14 (E III) zwischen Gau-Bickelheim und Alzey mit Verlegung der B 40, K 7 und K 13 ».

La documentazione verrà inviata unicamente per posta. La vendita in contanti e il ritiro a mano della documentazione sono esclusi. Non verranno prese in considerazione domande pervenute in ritardo o senza la ricevuta di pagamento allegata.
5. a) Offerenti e loro mandatarì.
 - b) Giovedì 18 aprile 1974, ore 10.
6. a) Mercoledì 17 aprile 1974.
 - b) Straßenneubauabteilung Bingen, Im Kirschgarten 51, 653-Bingen-Büdesheim, BRD.
7. a) Offerenti e loro mandatarì.
 - b) Giovedì 18 aprile 1974, ore 10.
8. Si accettano esclusivamente cauzioni di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo a norma del VOB/B.
- 10.
11. L'ente appaltante potrà, eventualmente, chiedere i seguenti ragguagli :
 - fatturato dell'offerente negli ultimi tre esercizi relativi alle prestazioni edili ed altre prestazioni comparabili con quelle previste dal presente bando, ivi compresa la partecipazione a consorzi o insieme ad altri offerenti ;
 - esecuzione di prestazioni similari a quelle previste dal presente bando negli ultimi tre esercizi ;
 - forza numerica delle maestranze, eventualmente suddivise in categorie professionali, occupate in media annualmente nel corso degli ultimi tre esercizi ;
 - attrezzatura tecnica a disposizione dell'offerente per l'esecuzione delle prestazioni previste dal bando ;
 - iscrizione all'albo professionale nella sede o residenza dell'offerente.

Verranno prese in considerazione unicamente imprese che possano comprovare di avere già eseguito lavori comparabili per tipo e mole a quelli previsti dal presente bando.
12. L'offerta dovrà essere corredata dei documenti comprovanti.
13. A norma dell'articolo 25 VOB/A viene dichiarata deliberataria l'offerta che appare più vantaggiosa sotto ogni punto di vista tecnico ed economico.

Il termine scade il 14 giugno 1974.
- 14.
15. 14 febbraio 1974.

Procedura aperta

1. Het dagelijks bestuur van het Waterschap de Aa, Postelstraat 49 's-Hertogenbosch.
 - b) Vedasi punto 1.
 - c) Lingua olandese.
 2. Gara pubblica di appalto conformemente al regolamento unico che disciplina i bandi di gara.
 7. a) Aperta.
 - b) Venerdì 22 marzo 1974, ore 11.
 3. a) Comune di Heeswijk-Dinther. Impianto « Veghel-Uden e dintorni ».
 - 8.
 - b) Costruzione dell'impianto di depurazione di acque di reti di fognature « Veghel-Uden e dintorni » e lavori connessi. Capitolato di oneri n. A-32-71.
 9. Acconti mensili fino a concorrenza dell'importo corrispondente allo stato di avanzamento dei lavori; il 5% dell'importo contrattuale, detrazione fatta delle varianti, sarà trattenuto e pagato solo al termine del periodo di manutenzione.
 - c) Prestazioni:
 - cemento armato $\pm 6\,000\text{ m}^3$,
 - tondo per cemento armato $\pm 483\,000\text{ kg}$
 - opere di miglioria $\pm 19\,000\text{ m}^3$
 - altri lavori in terra (sterro, ripiena) $\pm 100\,000\text{ m}^3$
 - cubatura (scantinati compresi) $\pm 2\,900\text{ m}^3$
 - d)
 - 10.
 11. L'offerente dovrà dimostrare, presentando referenze relative ai lavori eseguiti negli ultimi cinque anni e una dichiarazione bancaria, che è in grado di portare a buon termine l'opera sia dal punto di vista tecnico che da quello finanziario.
 4. 400 giorni lavorativi.
 12. 60 giorni a decorrere dalla data di aggiudicazione.
 5. a) Fino ad esaurimento, i capitolati di oneri sono ottenibili presso:
Waterschap de Aa, Postelstraat 49 's-Hertogenbosch Nederland, Postbus 419.
 - 13.
 - b)
 14. Per eventuali informazioni rivolgersi venerdì, 8 marzo 1974 dalle ore 10 alle ore 11 all'indirizzo dianzi indicato, dove si potrà prendere visione del capitolato e dei relativi allegati.
 - c) Fl 100 (per invio per posta, supplemento di Fl 3,50). Pagamento in contanti o mediante versamento sul CCP n. 110.1002, o mediante vaglia postale internazionale. L'importo non è rimborsabile.
6. a) 22 marzo 1974, entro e non oltre le ore 11.
 15. 13 febbraio 1974.
-

Procedura aperta

1. Ministerie van Openbare Werken — Bestuur der Waterwegen, Dienst van het Stroomgebied der Schelde, 1e Directie, Nederkouter 28, B 9000 — Gent (Tel. 09/23 79 91).
2. Gara pubblica di appalto.
3. a) Provincia di Oost-Vlaanderen — Comuni di Zingem e Nederzwalm-Hermelgem.
b) Lavori di raddrizzamento e di sagomatura della Boven-Schelde nel tratto Oudenaarde-Asper, comprendenti scavo dell'alveo, posa delle sponde, delle strade alzaie, riempimento del tratto esistente della Schelda, costruzione di una deviazione provvisoria (posa di un ponte tipo Bailey) e di un ponte stradale fisso con relativi accessi.
c) Classificazione richiesta: categoria B, classe 7 (lavori per importo compreso fra 75 e 150 milioni di FB).
d)
4. Termine di ultimazione: 30 mesi.
5. a) Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Luxemburgstraat 49, B-1040 — Brussel (Tel.: 02/13 14 47 — C/C/P 94 55).
I documenti possono essere presi in visione presso l'Organo indicato al punto 1 il quale rilascerà ulteriori informazioni.
b) 21 marzo 1974.
c) Capitolato di appalto n. B/3/74 A 83 (Prezzo: 350 FB); Modulo di offerta: (Prezzo: 20 FB); 23 piani: (Prezzo: 2 325 FB); Rilascio previo pagamento.
6. a) 21 marzo 1974.
b) Indirizzo: vedasi punto 1.
c) Lingua olandese; obbligo di fare uso dei moduli allegati al capitolato d'appalto.
7. a) Seduta pubblica.
b) 21 marzo 1974, ore 11, Nederkouter 28, 9 000 Gent.
8. 5 % dell'importo del contratto; termine di garanzia: 1 anno.
9. Acconti mensili fino a concorrenza dell'importo corrispondente alle prestazioni compiute. È prevista per contratto la revisione dei costi dei salari e dei materiali in caso di loro variazioni.
10. Possono presentare offerte anche raggruppamenti temporanei di imprese.
11. Vedansi condizioni di cui al punto 3 c).
12. 75 giorni di calendario a decorrere dalla data di apertura dei plichi in seduta pubblica.
13. I lavori potranno essere aggiudicati al miglior offerente in possesso dei requisiti richiesti.
14. Visto che durante il termine di pubblicità possono essere rese note modifiche, gli imprenditori appartenenti ad uno Stato membro delle Comunità europee sono pregati di richiedere, dieci giorni al massimo prima dell'apertura delle offerte, al servizio indicato al punto 1, che ne venga data loro comunicazione.
15. 12 febbraio 1974.

Procedura ristretta

1. Direction départementale de l'équipement, Place du 8 Mai, F-30032 Nimes.

Una stessa impresa non può appartenere a più consorzi d'impresе congiunte e solidali partecipanti alla gara al fine di ottenere l'esecuzione dei lavori.

Le imprese congiunte e solidali dovranno avere lo stesso livello tecnico.
 2. Licitazione privata su offerta di prezzi con pubblicità preventiva. La modalità di devoluzione dei lavori è a discrezione dell'impresa generale. Il subappalto è autorizzato.
 3. a) Comune di Les Angles (Gard).
 - b) Deviazione della S.N. 100 all'uscita ovest di Avignone.
 - c) I lavori comprendono lavori in terra generali con uso di esplosivo e taglio preventivo delle scarpate rocciose, la costruzione di piccole opere idrauliche e di carreggiate.

Lavori in terra :

 - sterro mobile : 57 000 m³ ;
 - sterro roccioso : 350 000 m³ ;
 - ripiena 200 000 m³.

Costruzione di carreggiate :

 - strato di fondazione 0/31,5 : 28 500 m³ ;
 - strato di base 0/20 trattato : 27 000 m³ ;
 - manto stradale : 11 000 t ;
 - manto superficiale : 70 000 m².

Opere idrauliche :

 - tubazioni metalliche di varia dimensione per costruzione di 10 opere di lunghezza media di 30 m.

Incroci :

 - 2 incroci importanti di cui uno del tipo interscambio (l'opera d'arte qui descritta non fa parte dell'impresa).

Risistemazione delle entrate :

 - risistemazione di corsie secondarie.
 - d)
4. 10 mesi.
5. Possono presentare la candidatura i consorzi d'impresе che abbiano designato il mandatario nei confronti dell'ente appaltante.
 6. a) 8 marzo 1974, ore 18, per raccomandata.
 - b) Per lettera raccomandata indirizzata a : Direction départementale de l'équipement du Gard, arrondissement opérationnel, Bureau d'études routières I, 173, ancienne route d'Avignon, F 30000 Nimes.

Scrivere sulla busta la menzione seguente : « R.N. 100 — Acte de candidature ».

Le domande di candidatura dovranno contenere

 - l'atto di candidatura ;
 - le referenze di cui al § 8.
 - c) francese.
7. 29 marzo 1974.
8. Scheda d'informazioni di cui alla « instruction » del 14 marzo 1973 (allegato n. III) per l'applicazione del decreto n. 73.431 del 14 marzo 1973 (GU del 10 aprile 1973, rettificata dalla GU del 13 aprile 1973), documento n. 73.97 delle GU.
9. — Prezzo delle prestazioni.
 - Valore tecnico dell'impresa.
 - Garanzie professionali e finanziarie presentate dai candidati.
10. Direction départementale de l'équipement du Gard, arrondissement opérationnel, Bureau d'études routières I, Pont de Justice, 173, ancienne route d'Avignon, F-30000 Nimes, tél. : 84 97 99 ou 84 90 56 (66).
11. 15 febbraio 1974.

Procedura ristretta

1. Finanzbauamt Regensburg, D-84 Regensburg 1, Rote Hahnengasse 12.
 2. Licitazione privata.
 3. a) Pfreimd/Opf.
b) Costruzione d'impianto di tiro a segno e deposito munizioni, sistemazione terreno, lavori in cemento, c. a. e rete viaria.
c) Lotto 1 :
impianto di tiro a segno ;
assetto terreni : 25 000 m³ ;
pavimentazioni in asfalto : 5 000 m² ;
cemento e c.a. : 3 400 m³.
Lotto 2 :
deposito munizioni,
assetto terreni : 45 000 m³ ;
pavimentazioni in asfalto : 14 000 m² ;
cemento e c.a. : 1 500 m³.
I candidati sono liberi di presentare offerte per un solo lotto o per i due lotti.
d)
 4. Maggio 1974 — novembre 1975.
 - 5.
 6. a) 5 marzo 1974.
b) Finanzbauamt Regensburg.
c) Lingua tedesca.
 7. 11 marzo 1974.
 8. — Indicazione del fatturato relativo a lavori edili negli ultimi tre esercizi.
— Prestazioni comparabili effettuate negli ultimi tre esercizi, specificando : ente committente, lavori eseguiti, epoca.
— Attrezzatura tecnica a disposizione.
 9. A norma del § 25 VOB/A sarà dichiarata deliberataria l'offerta che risulti più accettabile sotto il profilo tecnico ed economico.
 10. I candidati possono prendere visione dei progetti di costruzione presso il Finanzbauamt Regensburg dal 1° al 31 marzo 1974.
 11. 14 febbraio 1974.
-

Procedura ristretta (1)

1. Établissement public du Centre Beaubourg 35, bd de Sébastopol, F-75001 Paris.
2. Appel d'offres restreint avec publicité préalable.
3. a) Centre Beaubourg, 75004 Paris ;
 b) Lot n° 51 — Équipement de télévision et sonorisation
 Lot n° 51 A : ce lot comporte la fourniture et l'installation d'un système de télévision couleur comprenant :
 — un réseau de diffusion en 40 points par télédistribution à l'intérieur du bâtiment,
 — un centre de diffusion,
 — un studio de production,
 — un réseau de prise de vues raccordé au centre de diffusion,
 — un ensemble d'équipement d'enregistrement et de lecture de qualité professionnelle.
 Lot n° 51 B : fourniture et installation d'un système de télévision surveillance comprenant :
 — 170 caméras,
 — un centre d'observation équipé de systèmes de commutation cyclique.
 Lot n° 51 C : fourniture et installation d'un système de sonorisation comprenant :
 — 1 ensemble de diffuseurs sonores assurant la sonorisation générale de certaines parties du bâtiment (9 000 m²),
 — un centre de diffusion,
 — l'équipement de sonorisation de prise de son de 2 salles de spectacle polyvalentes et d'une zone extérieure de 8 000 m².
 c)
 d)
4. La remise des dossiers aura lieu fin mars 1974.
 La réception des offres aura lieu vers le 15 mai 1974.
 La notification du marché interviendra courant juillet 1974.
 Le début des travaux de câblage est prévu pour fin 1974.
 L'installation sera terminée pour la fin de 1975.
5. Les concurrents pourront soumissionner pour l'un des sous-lots ou pour l'ensemble du lot. Compte tenu de l'ampleur des travaux et du programme à respecter, les concurrents sont invités à proposer la constitution de groupements.
6. a) Le 4 mars 1974.
 b) Monsieur le président de l'établissement public du Centre Beaubourg 35, bd de Sébastopol, 75001 Paris ;
 c) Langue française.
- 7.
8. Il est demandé aux concurrents ou groupements désirant faire acte de candidature de fournir toutes précisions concernant :
 — leurs ressources financières,
 — le chiffre d'affaires des trois dernières années,
 — la composition et l'organisation du bureau d'études,
 — un descriptif des moyens techniques d'exécution, en matériel et personnel,
 — les références des chantiers exécutés dans les trois dernières années,
 et le cas échéant de participer à des réunions à Paris pour discuter de ces différentes questions.
9. Seuls les candidats disposant des ressources et des compétences nécessaires pour réaliser ces travaux pourront être admis à participer à la consultation.
 Il sera demandé à chaque candidat qui soumissionnera pour l'ensemble de faire une proposition séparée pour chacun des sous-lots.
 Les candidats devront donc, au stade de l'appel de candidatures, fournir toutes références utiles pour chacune des prestations.
- 10.
11. Le 18 février 1974.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).